

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO MOTORIE E PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.1 Finalità

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle ha tra le proprie finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti nel Libro Bianco dello Sport emanato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il Comune, come previsto all'art. 4 dello Statuto, promuove l'attività sportiva assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti, incoraggiando e favorendo lo sport dilettantistico.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai principi fondamentali della Costituzione repubblicana.
6. Tutti gli impianti e gli spazi per attività sportiva di proprietà del Comune fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e sono destinati all'uso da parte della collettività o a specifiche finalità pubbliche.
7. Ai sensi dell'art. 90, commi 24 e 25 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 *"l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro", "[...] nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*
8. Ai sensi dell'art. 90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289: *"Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti."*
9. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui sopra e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *attività sportiva*: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva

e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paralimpico).

b) *attività ludico-motoria- ricreativa*: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

c) *Comune*: il Comune di Barberino Tavarnelle;

d) *impianto sportivo*: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

- spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, ecc.);
- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.);
- spazi per il pubblico;
- servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni.

e) *impianti sportivi aventi rilevanza economica*: impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili.

f) *impianti sportivi senza rilevanza economica*: impianti che, per caratteristiche intrinseche, dimensioni, ubicazione, progetto di utilizzo sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione e tali da richiedere *eventualmente* il sostegno finanziario dell'Amministrazione o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.

g) *spazi sportivi scolastici*: spazi destinati prioritariamente all'attività della scuola di appartenenza. In orario extrascolastico gli spazi sono destinati all'utilizzo per attività sportive della collettività, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento. Gli spazi sportivi scolastici sono, per loro natura, privi di rilevanza economica.

h) *assegnazione in uso del bene*: il provvedimento con il quale l'Amministrazione o il gestore autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico.

i) *concessione in gestione del bene*: il procedimento con il quale si affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 3 Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto i criteri, le modalità di richiesta, assegnazione, utilizzo e gestione di impianti e spazi sportivi di proprietà comunale oltre che le modalità di assegnazione in uso degli spazi sportivi e per attività motoria scolastici.

L'elenco degli impianti sportivi comunali e degli spazi per attività motoria è contenuto nell'allegato A) del presente regolamento.

CAPO 1 – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti:

- a) in forma diretta;
- b) in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

Art. 5 Modalità di affidamento degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. Gli impianti sportivi la cui gestione ha rilevanza economica sono affidati a terzi, operatori economici o associazioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", quali "concessioni di servizio" ai sensi degli artt. 164 e seguenti del Codice stesso.

Ove il concessionario sia un'associazione/ente sportivo ha la facoltà di utilizzare l'impianto in quota parte anche per le proprie attività sportive.

2. Il gestore è responsabile della gestione e dello svolgimento in sicurezza delle attività nell'impianto.

3. Il gestore assume a proprio carico tutte le spese di gestione compresa la corresponsione di un canone a favore del Comune ed introita tutti i ricavi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto, nonché dalla concessione di spazi pubblicitari a sponsor e dallo svolgimento di attività di supporto purché secondarie rispetto alla preminente finalità sportiva dell'impianto.

Il canone concessorio annuo dovrà essere determinato secondo criteri oggettivi compatibili col valore dell'immobile che viene affidato in concessione e con l'obiettivo di valorizzazione.

4. L'affidamento verrà effettuato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 mediante la valutazione di progetti tecnico gestionali.

I punteggi verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Progetto tecnico

Costituiscono elementi di valutazione del progetto tecnico gestionale:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- c) livello di attività svolta a favore di bambini, ragazzi, disabili e anziani garantendo pari opportunità tra i sessi;
- d) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- e) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
- f) anzianità nello svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) agevolazioni economiche tariffarie per bambini e persone con disabilità;
- h) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni ordinarie;
- i) previsione di interventi migliorativi, manutentivi e/o finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e conseguentemente al contenimento dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente;
- l) capacità economico-finanziaria del soggetto partecipante.

Offerta economica

La valutazione economica verrà effettuata con criterio proporzionale sul rialzo proposto rispetto al canone.

Art. 6 Oneri a carico del concessionario

Il gestore è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione. In particolare si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni ordinarie secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso nel caso di impianti per il gioco del calcio;
- d. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo preposti;
- e. dell'applicazione delle tariffe nel rispetto dei massimali stabiliti dall'amministrazione in fase di gara;
- f. dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;
- g. dell'apertura, chiusura, custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h. di dare comunicazione al Comune, in applicazione al T.U.L.S. – D.Lgs. 81/2008, del nominativo del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e assolvere a tutti gli obblighi connessi;
- i. di adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il concessionario risponde, in ogni caso, sia del personale assunto che di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
- j. di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- k. di farsi carico dei consumi di tutte le utenze (salvo diversamente disposto nell'atto di indirizzo);
- l. del controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti, come da normativa vigente;
- m. di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o al personale del comune addetto al controllo.

Art 7 Modalità di affidamento degli impianti sportivi senza rilevanza economica

1. Gli impianti privi di rilevanza economica sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui alla parte III del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 164 comma 3 del Codice stesso.

I suddetti impianti vengono affidati in via preferenziale ai soggetti indicati all'art. 90 comma 25 della L.289/2002 nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 21/2015 e dei principi del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli sopra indicati avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

2. Gli impianti dovranno essere aperti a tutti i cittadini e dovrà essere garantita la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti stessi.

3. La selezione dell'aggiudicatario avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di progetti che consentano di valutare i profili tecnici ed economici della gestione. E' consentita la concessione in gestione ad uno stesso soggetto di più impianti sportivi.

4. La procedura di selezione avverrà mediante avviso pubblico, nel quale dovranno essere indicati:

- l'impianto sportivo che si intende affidare in gestione;
- i soggetti ammessi a partecipare;
- requisiti richiesti per la partecipazione;
- i criteri di aggiudicazione stabiliti dal presente regolamento con i relativi punteggi;

- la durata della concessione;
- l'importo del canone minimo che l'amministrazione intende percepire dall'affidamento in gestione e sul quale dovranno essere presentate le offerte economiche in rialzo;
- l'eventuale importo del contributo che l'amministrazione comunale concede a sostegno della gestione (solo nel caso di impianti privi di rilevanza economica); le modalità di formulazione dell'offerta, i termini e le modalità di presentazione della domanda;

5. Costituisce requisito di partecipazione l'assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune.

Art. 8 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione per gli affidamenti di cui al precedente articolo saranno dettagliati nelle singole procedure in funzione dei seguenti indirizzi generali:

Progetto tecnico

1. Costituiscono elementi di valutazione tecnica ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. g) della L.R. 21/2015:

- a) l'esperienza dell'associazione nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
- b) le tariffe di concessione in uso praticate sull'impianto per diverse tipologie di attività ed i prezzi di accesso (nel rispetto dell'importo massimo stabilito dall'Amministrazione);
- c) l'affidabilità economica ed organizzativa dell'associazione (intesa come assetto complessivo rilevabile dalla struttura operativa stabile) parametrata alla diversa tipologia e rilevanza degli impianti con riferimento ai bilanci dell'ultimo triennio;
- d) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- e) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
- g) il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti.

2. Costituiscono ulteriori criteri di valutazione i seguenti aspetti:

- a) qualità della proposta gestionale con particolare riferimento alle modalità organizzative finalizzate alla corretta tenuta, pulizia e manutenzione dell'impianto anche con riguardo a forme di riduzione dei consumi;
- b) eventuali forme di collaborazione con altre associazioni;
- c) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto riservate al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse (compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico compatibili con l'attività sportiva);

3. Si potranno determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.

Offerta economica

4. La valutazione economica verrà effettuata con criterio proporzionale sulle offerte migliorative rispetto al canone minimo fissato dall'Amministrazione.

Art. 9 Convenzione

1. Come previsto dalla normativa vigente la gestione degli impianti sportivi viene regolamentata con apposita convenzione da stipulare con l'interessato concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

Nella convenzione saranno determinati i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Criteri di uso dell'impianto;
- Condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
- Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini che praticano l'attività sportiva compatibile con l'impianto;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune;
- Rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 68/2015 *"Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva"*.

3. Il contenuto minimo della convenzione sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

4. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto del successivo art. 16.

5. La durata della concessione è di norma di n. 5 anni salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione per una sola volta per la durata di n. 5 anni.

6. E' facoltà dell'Amministrazione determinare una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa organizzate o patrocinate. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella specifica convenzione.

Art. 10 Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori di impianti sportivi

1. Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia dell'impianto, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

2. Sono di regola a carico del gestore tutte le spese relative al consumo luce, acqua, riscaldamento, rifiuti (se di competenza) con obbligo di intestazione delle relative utenze. Qualora si renda necessario un uso promiscuo, o per altre oggettive motivazioni da prevedere nei singoli avvisi, l'Amministrazione potrà mantenere a proprio carico l'intestazione delle utenze e stabilire la misura forfettaria del consumo da porre a carico del gestore dell'impianto, senza obbligo di voltura dell'utenza.

3. Il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo le prescrizioni di legge.

4. Il gestore dovrà prevedere un'organizzazione del personale che comprenda le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dell'impianto.

5. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

6. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

7. Per tutta la durata della convenzione, il gestore dovrà condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresa la dotazione di defibrillatore semiautomatico (DAE) ed altri presidi sanitari previsti dalla normativa vigente.

8. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

9. Il gestore è comunque responsabile dello svolgimento delle attività anche durante le ore assegnate in uso a terzi, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. L'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso da parte dei suddetti utilizzatori dell'impianto.

10. Il gestore è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione dell'impianto e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.

11. Al gestore spettano:

a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

e. l'eventuale sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione e nel rispetto della normativa vigente;

f. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

12. Il gestore potrà nel corso della gestione richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico ricreativo compatibile con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte dell'Amministrazione previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore.

13. Il gestore dovrà garantire l'inserimento gratuito nelle attività sportive di soggetti svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali dell'Unione.

Art. 11 Canone

1. Per la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica è previsto un canone concessorio annuo da determinare secondo criteri oggettivi compatibili col valore dell'immobile che viene affidato in concessione e con l'obiettivo di valorizzazione.

2. Nel caso di assegnazione di impianti privi di rilevanza economica si applica esclusivamente un canone ricognitorio dovuto a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della concessione, la cui determinazione avviene senza correlazione con i parametri di utilità.

Art. 12 Contributo

Per la gestione degli impianti privi di rilevanza economica il Comune può riconoscere al soggetto gestore un contributo economico ai sensi dell'art.12 della L. 241/90 per lo svolgimento della propria attività di promozione sportiva e sociale.

L'importo del contributo è stabilito in fase di avvio della procedura di aggiudicazione e verrà erogato dietro rendicontazione dell'importo complessivo concesso.

In fase di rendicontazione il gestore dovrà presentare un bilancio consuntivo di gestione dell'impianto che comprenda introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi.

Art. 13 Uso degli impianti da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti affidati in gestione per consentire:

a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;

b) alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati, la realizzazione di manifestazioni o iniziative di carattere straordinario;

c) ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo;

2. In caso di necessità l'Amministrazione ne dà comunicazione al gestore in forma scritta con adeguato preavviso al fine di consentire l'organizzazione delle attività sportive.

3. Tutte le strutture sportive devono essere messe gratuitamente a disposizione delle scuole del territorio in orario scolastico secondo quanto previsto negli atti di affidamento in gestione.

Art. 14 Tariffe

1. Il Comune stabilisce le tariffe massime da applicare agli utenti e ad altri soggetti per l'uso di tutti gli impianti sportivi.

2. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei gestori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 15 Manutenzioni e migliorie

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore. In particolare sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni, delle aree a verde comprese nel perimetro dell'impianto e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, compreso taglio dell'erba e decespugliamento.

3. Sono a carico dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto tutte le spese di manutenzione straordinaria, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del soggetto gestore.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del gestore, sono da porre economicamente a carico dello stesso.

4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.

5. In caso di danni procurati da terzi presso l'impianto sportivo, il gestore provvederà a darne comunicazione tempestiva all'Amministrazione, ai fini di consentire la contestazione del danno nei confronti del soggetto responsabile.

6. E' fatto divieto al gestore di apportare innovazione e/o modificazioni all'impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta.

7. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il gestore può proporre all'Amministrazione la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 16 Pubblicità e segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

2. In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
- il gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo questa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario od esporre cartellonistica.

Art. 17 Divieto di subconcessione

1. Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dall'Amministrazione.

Art. 18 Penali e revoca

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione, e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore di questa Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento questa Amministrazione potrà dichiarare la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.

3. Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento del canone e/o delle utenze.

Art. 19 Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà anche la consistenza degli eventuali beni mobili.

2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto di affidamento.

3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà comunale, entro un mese.

CAPO 2 – DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI

Art. 20 Procedura per l'assegnazione in uso di spazi sportivi scolastici

1. La gestione delle palestre scolastiche delle scuole del territorio è affidata alla dirigenza scolastica.

2. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in comuni confinanti. L'uso delle palestre scolastiche non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

3. L'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici avviene previo parere positivo dell'Istituto scolastico, in base al principio dell'equo utilizzo, tenuto conto delle esigenze complessive delle associazioni. A tale scopo, l'uso degli spazi sportivi scolastici, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione e l'Istituto scolastico.

4. L'assegnazione in uso degli spazi dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

5. Gli spazi sportivi scolastici di cui all'allegato A) al presente regolamento possono essere concessi in uso stagionale a Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche/Associazioni di volontariato o di promozione sociale (art. 4 D. Lgs. 117/2017) per lo svolgimento di attività sportiva per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo).

Può essere concesso l'utilizzo di una stessa palestra a più associazioni in giorni e orari differenziati.

6. E' prevista, altresì, l'assegnazione in uso straordinario e temporaneo per manifestazioni ed e/o iniziative sportive di carattere saltuario e occasionale ad altri soggetti che ne facciano richiesta – aventi diritto di cui al precedente comma 5 - , a condizione che risultino compatibili con le attività sportive già programmate. In questo caso le domande dovranno essere presentate almeno n. 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dello spazio, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta, per cause indipendenti dalla sua volontà. La richiesta non impegna in alcun modo l'Amministrazione. L'assegnazione in uso straordinario e temporaneo prevede il pagamento della tariffa prevista e il rispetto delle norme generali di autorizzazione e degli oneri di cui al presente Regolamento, per le parti applicabili al caso.

7. Annualmente l'Amministrazione pubblica apposito avviso per l'assegnazione stagionale degli spazi rivolto a tutti i soggetti di cui all'art.90 comma 26 della L.289/2002.

8. Le richieste, debitamente motivate, sono esaminate dal competente ufficio che esperisce l'istruttoria tecnica e procedere alle assegnazioni in uso. Al fine di garantire la massima fruizione degli spazi, evitare sovrapposizioni e problemi logistici, nella redazione del piano delle assegnazioni stagionali l'Ufficio Sport può consultare se necessario i richiedenti per richiedere eventuali integrazioni o aggiustamenti.

In caso di pluralità di richieste dello stesso spazio scolastico per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato comparativamente i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) esperienza del soggetto richiedente;

- b) realizzazione di attività rivolte a bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni;
- c) realizzazione di attività rivolte ad anziani, portatori di handicap, soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.

A conclusione dell'esame delle richieste viene predisposto il calendario annuale di utilizzo riportante la ripartizione delle assegnazioni in uso delle singole palestre, che è trasmesso all'Istituto Comprensivo.

Le richieste presentate oltre il termine di scadenza indicato sull'avviso possono essere prese in considerazione in ordine di presentazione e limitatamente alle disponibilità residue degli spazi.

9. Per l'utilizzo delle palestre scolastiche gli utilizzatori dovranno farsi carico di pagare una tariffa stabilita dalla Giunta del Comune, determinata in base alla tipologia dello spazio, con eventuali forme di riduzione in relazione alla finalità ed al valore sociale dell'utilizzo.

Nel calcolo della tariffa da versare sarà tenuto conto della totalità delle ore di assegnazione in uso dei locali.

10. Il Comune assegna in uso gli spazi sportivi scolastici mediante la stipula di apposite convenzioni che stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli spazi, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L. R. T. 21/2015.

11. I richiedenti potranno usufruire solo dei turni assegnati, senza possibilità di spostamenti. Verranno, per contro, autorizzate le richieste di interscambio tra di essi dei turni assegnati.

12. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dello spazio, non potrà essere concesso l'uso dello stesso:

- a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.

Art. 21 Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli assegnatari in uso di spazi sportivi scolastici

1. Gli assegnatari che ricevono in uso le palestre scolastiche, durante il periodo di utilizzo:

- sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;
- sono tenuti a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;
- assumono a proprio carico gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;
- sollevano il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle palestre da parte di terzi autorizzati;
- sollevano il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo;

2. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;
- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;
- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub-concessione, con pena di risoluzione del diritto;

- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- ai frequentatori delle palestre scolastiche è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole;
- l'accesso agli spazi è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione;
- l'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dell'impianto, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'Ufficio competente alla scadenza del periodo di assegnazione;
- è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
- il Comune si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dello spazio o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa.

2. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al soggetto assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli spazi. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rappresenterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente del Comune.

3. Gli assegnatari sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative, presso primarie compagnie di assicurazione, con importi congrui, per la responsabilità civile per eventi connessi alla propria attività, che potrebbero verificarsi all'interno dei locali e delle relative pertinenze o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali, i frequentanti i corsi nonché a soggetti terzi che dovessero comunque trovarvisi.

4. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

Art. 22 Oneri a carico del Comune

In tutti i casi di assegnazione in uso di spazi di cui al precedente art. 20, sono a carico del Comune:

- la procedura di richiesta di autorizzazione agli organi collegiali delle scuole ai sensi dell'art. 12 della L. 517/1977;
- le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria;
- le spese per la fornitura dell'energia elettrica, per il riscaldamento e l'acqua potabile.

Art. 23 Interruzione, sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso di spazi sportivi scolastici

1. Le associazioni/enti sportivi possono sospendere le assegnazioni in uso degli spazi sportivi scolastici mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dei suddetti soggetti solo le somme relative al periodo di utilizzo degli spazi.

2. Il Comune può sospendere le assegnazioni in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, con comunicazione tempestiva all'affidatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

3. Le assegnazioni in uso decadono quando gli assegnatari:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza è preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO 3 – NORME FINALI

Art. 24 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia

3. L'elenco degli impianti sportivi comunali e degli spazi sportivi scolastici allegato A) al presente regolamento sarà periodicamente aggiornato in base a eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni con provvedimento del Consiglio del Comune.

ALLEGATO A

ELENCO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN USO DA TERZI O DA ISTITUTI SCOLASTICI

1)	
DENOMINAZIONE	Impianto sportivo L. Pianigiani Tavarnelle Val di Pesa
INDIRIZZO	Via Cassia n. 25 50028 loc.Tavarnelle Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazi per attività sportiva: n. 1 campo da calcio principale, pista di atletica, n. 1 campo da allenamento, n. 1 campo da calcetto. Servizi di supporto: n. 4 fabbricati adibiti a spogliati/ servizi igienici/docce/magazzino/rimessaggio. Impianti tecnici: n. 3 locali tecnici. Spazi per il pubblico: gradinate e tribuna laterale. Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: n. 1 fabbricato ad uso soci.

2)	
DENOMINAZIONE	Impianto sportivo San Donato in Poggio
INDIRIZZO	Via della Pineta n. 2 50028 loc. San Donato in Poggio Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazi per attività sportiva: n. 1 campo da calcio principale, n. 1 campo da calcetto. Servizi di supporto: n. 2 fabbricati ad uso spogliatoi/ servizi igienici/docce/ biglietteria/magazzino Impianti tecnici. Spazi per il pubblico: gradinate laterali. Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: -

3)	
----	--

DENOMINAZIONE	Impianto sportivo F.Ili Palagi Sambuca Val di Pesa
INDIRIZZO	Via Sangallo n. 3/7 50028 loc. Sambuca Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	<p>Spazi per attività sportiva: n. 1 campo da calcio principale, n. 1 campo da allenamento.</p> <p>Servizi di supporto: fabbricati uso spogliatoi/docce/servizi igienici/magazzino;</p> <p>Impianti tecnici.</p> <p>Spazi per il pubblico: tribuna laterale.</p> <p>Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: n. 1 locale ad uso soci</p>

4)	
DENOMINAZIONE	Impianto sportivo L. Frosali Barberino Val d'Elsa
INDIRIZZO	Via Ugo Foscolo n. 2 50028 loc. Barberino Val d'Elsa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	<p>Spazi per attività sportiva: n. 1 campo da calcio principale, n. 1 campo da calcetto, n. 1 campo da tennis.</p> <p>Servizi di supporto: n. 2 fabbricati adibiti a spogliatoi/servizi igienici/docce/magazzino.</p> <p>Impianti tecnici.</p> <p>Spazi per il pubblico: tribuna laterale campo da calcio.</p> <p>Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: -</p>

5)	
DENOMINAZIONE	Impianto sportivo Martino Fratini Vico d'Elsa
INDIRIZZO	Strada di Fulignano 50028 loc. Vico d'Elsa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazi per attività sportiva: n. 1 campo da calcio principale

	<p>Servizi di supporto: n. 1 fabbricato adibiti a spogliatoi/servizi igienici/docce/magazzino</p> <p>Impianti tecnici</p> <p>Spazi per il pubblico: tribuna laterale.</p> <p>Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: -</p>
--	---

6)	
DENOMINAZIONE	Palestra Comunale L. Biagi
INDIRIZZO	Via Allende n. 40 50028 loc. Tavarnelle Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	<p>Spazi per attività sportiva: campo da gioco.</p> <p>Servizi di supporto: locali ad uso spogliatoi/servizi igienici/docce/infermeria/magazzino rimessaggio.</p> <p>Impianti tecnici.</p> <p>Spazi per il pubblico: tribuna laterale.</p> <p>Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: -</p>

7)	
DENOMINAZIONE	Palestra Comunale Paolo Galletti
INDIRIZZO	Strada Fontazzi n. 2 50028 loc. Tavarnelle Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	<p>Spazi per attività sportiva: campo da gioco.</p> <p>Servizi di supporto: locali ad uso spogliatoi/servizi igienici/docce/ locale esterno uso magazzino</p> <p>Impianti tecnici.</p> <p>Spazi per il pubblico: -</p> <p>Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva: -</p>

Spazi scolastici:

8)	
DENOMINAZIONE	Palestra scuola primaria E. De Amicis
INDIRIZZO	Via Allende n. 40 50028 loc. Tavarnelle Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Palestra dotata di n. 2 locali spogliatoi/servizi igienici /docce

9)	
DENOMINAZIONE	Palestra scuola secondaria di 1° Il Passignano
INDIRIZZO	Via Allende n. 40 50028 loc. Tavarnelle Val di Pesa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Palestra dotata di n. 3 locali spogliatoi /servizi igienici/docce

10)	
DENOMINAZIONE	Spazio motorio scuola dell'infanzia "La Casa del Sole"
INDIRIZZO	Via di Bustecca 50028loc. Barberino Val d'Elsa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazio motorio non dotato di servizi igienici

11)	
DENOMINAZIONE	Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia "La Casa del Sole"
INDIRIZZO	Via di Bustecca 50028 loc. Barberino Val d'Elsa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazio polivalente/area gioco dotato di servizi igienici

12)	
DENOMINAZIONE	Aula magna/area gioco scuola primaria "Andrea Da Barberino"

INDIRIZZO	Via di Bustecca 50028 loc. Barberino Val d'Elsa Comune di Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Aula magna/area gioco dotata di servizi igienici

13)	
DENOMINAZIONE	Sala Paola Bandinelli Mugnaini scuola dell'infanzia "La Casa dell'arcobaleno"
INDIRIZZO	Via G.Matteotti 72 loc. Marcialla 50028 Barberino Tavarnelle
DESCRIZIONE	Spazio polivalente/area gioco dotata di servizi igienici

Sommario

Art.1 Finalità.....	1
Art. 2 Definizioni.....	1
Art. 3 Oggetto.....	2
CAPO 1 – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.....	3
Art. 4 Modalità di gestione degli impianti.....	3
Art. 5 Modalità di affidamento degli impianti sportivi a rilevanza economica.....	3
Art. 6 Oneri a carico del concessionario.....	3
Art 7 Modalità di affidamento degli impianti sportivi senza rilevanza economica.....	4
Art. 8 Criteri di valutazione.....	5
Art. 9 Convenzione.....	5
Art. 10 Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori di impianti sportivi.....	6
Art. 11 Canone.....	7
Art. 12 Contributo.....	8
Art. 13 Uso degli impianti da parte dell'Amministrazione.....	8
Art. 14 Tariffe.....	8
Art. 15 Manutenzioni e migliorie.....	8
Art. 16 Pubblicità e segnaletica.....	9
Art. 17 Divieto di subconcessione.....	9
Art. 18 Penali e revoca.....	9
Art. 19 Presa in consegna e restituzione dell'impianto.....	10
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI.....	10
Art. 20 Procedura per l'assegnazione in uso di spazi sportivi scolastici.....	10
Art. 21 Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli assegnatari in uso di spazi sportivi scolastici	11
Art. 22 Oneri a carico del Comune.....	12
Art. 23 Interruzione, sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso di spazi sportivi scolastici.....	12
CAPO 3 – NORME FINALI.....	13
Art. 24 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme.....	13